

di proprietà degli enti previdenziali nella città di Roma, quali le modalità del contratto di locazione e, nel caso dello stabile di via Venezia, 13 se il prezzo di affitto sia congruo e se sia rispettata la destinazione d'uso. (5-06145)

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri per le politiche agricole, delle politiche comunitarie e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Piano Erode, accettato da Francia, Portogallo ed Inghilterra, prevede lo smaltimento dei vitelli bovini e bufalini maschi, di non più di venti giorni d'età che vengono utilizzati, sembra, per confezionare cibi per cani e gatti;

referente dell'Italia per il Piano Erode è la Francia ciò per ovvii motivi di vicinanza geografica;

il premio alla consegna di tali animali è di circa settecento franchi francesi per capo purché giungano in Francia in buone condizioni fisiche sul luogo di mattazione;

gli allevatori bufalini italiani ricevono per ogni capo fornito tra le trentamila e le cinquantamila lire ed in alcuni casi nulla;

gran parte dei bufalini esportati in Francia provengono dal casertano dove, come è purtroppo ben noto, insiste l'endemica infezione da brucellosi;

si ha il fondato sospetto che lungo il percorso dalla Campania alla Francia molti dei documenti di accompagnamento di tali animali vengano « sciacquati » da qualche parte, sia per far scomparire ogni traccia o legame con la brucellosi, sia per mettere a posto la eventuale mancanza di marche auricolari;

tutto ciò spiega la sparizione dal casertano di vitelli bufalini maschi;

tutto ciò presupporrebbe scarsi o nulli controlli nel territorio di partenza ed alla frontiera —;

se intendano avviare seri ed approfonditi controlli per smascherare questa truffa a danno dell'Unione europea, stron-

cando eventuali connivenze con associazioni malavitose locali ed internazionali. (5-06146)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

TREMAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risulta che ai cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) non sono più concesse dalle Unità socio sanitarie locali (Ussl) le prestazioni sanitarie, ambulatoriali e le medicine, con l'esclusione dei ricoveri ospedalieri —;

chi abbia dato tali disposizioni che contrastano con la prassi precedentemente attuata e se non si ritenga di revocarla immediatamente, stante la parità giuridica dei cittadini italiani, residenti all'estero con quelli residenti nel territorio nazionale, anche ai sensi degli articoli 3 e 32 della Costituzione italiana e dei principi fondamentali della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale. (4-23558)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli scorsi mesi alcune decine di cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana, aderenti al Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (Ctim), hanno trasmesso ai Ministri interrogati una petizione con la quale lamentavano l'abbandono con cui è tenuta l'ambasciata italiana a Santo Domingo, dove il numero degli addetti è insufficiente ed il personale presente è in parte inidoneo a svolgere le complesse pratiche legali ed amministrative richieste dalla comunità italiana;

in particolare l'anagrafe degli italiani residenti iscritti all'Aire è molto mal tenuta, non aggiornata e con errori nei recapiti;

la situazione esposta nella petizione era stata già denunciata in via amministrativa dall'ambasciatore dottor Ruggero Vozzi e dall'ispettore dottor Campanella, senza alcun esito;

negli ultimi anni la Repubblica Dominicana ha assunto un ruolo importante per l'emigrazione italiana, per effetto della presenza di numerosi imprenditori, operanti particolarmente nel comparto del turismo e dei servizi -:

se sia stato risposto ai sottoscrittori della petizione e comunque quali provvedimenti si intendano attuare con urgenza al fine di risolvere i problemi esposti, nell'interesse della comunità italiana e delle attività economiche da essa costituite nella Repubblica Dominicana. (4-23559)

COLLAVINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

con provvedimento del 4 agosto 1998, l'Anas ha sancito un incremento, quale primo adeguamento, dei canoni e corrispettivi per concessioni ed autorizzazioni varie, nella misura del 150 per cento. Nell'ambito di detti canoni rientrano quelli per gli accessi in genere ed, in particolare, quelli per i passi carrai. Precedentemente, tale canone non aveva subito variazioni dal 1990. Assumendo a riferimento il tasso medio d'inflazione annuo dal 1990 al 1998, risulta che la variazione del costo della vita in questi anni ammonta a non più del 38 per cento. L'aumento così introdotto - che in vari casi ha portato il canone annuo a molti milioni di lire a carico delle imprese - rappresenta un onere ingiusto ed incomprensibile -:

per quali motivi sia stato deciso un aumento dei canoni del 150 per cento in un momento in cui il Governo è impegnato al contenimento dell'inflazione ed a non generare spinte al suo innalzamento;

quali provvedimenti urgenti, il Ministro interrogato, intenda adottare per im-

pedire che un aumento così rilevante gravi pesantemente ed immotivatamente sulle imprese le cui sedi si affaccino sulle strade statali, senza che esse abbiano un qualsiasi ritorno dal maggior canone corrisposto.

(4-23560)

MAZZOCCHI. - *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la Fime Leasing spa, società a partecipazione pubblica, è stata costituita originariamente per i fini e gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

fino alla data della messa in liquidazione la Fime Leasing ha effettuato operazioni di locazione finanziaria agevolata ai sensi della legge n. 64 del 1986, divenendo per tale tipologia di operazione intestataria di una pleora di opifici industriali;

nel 1996, a causa dell'esaurirsi dei fondi della legge n. 64 del 1986 e della fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, la Fime Leasing viene messa in liquidazione;

il ritardo nell'erogazione dei contributi ha causato notevoli problemi agli imprenditori che hanno investito tramite la Fime Leasing, determinando la nascita di numerosi contenziosi;

le operazioni di liquidazione del patrimonio della Fime Leasing, necessarie per pagare le esposizioni che quest'ultima ha accumulato con il sistema bancario, consistono prioritariamente in procedure di vera e propria svendita di numerosi opifici industriali attrezzati, tutti finanziati con i fondi pubblici della ex legge n. 64 del 1986 -:

se siano state svolte perizie estimative circa l'ingente patrimonio immobiliare della società suindicata;

se si sia proceduto a verificare quali opifici siano ancora in attività con impiego attivo di manodopera e quali risultino essere già stati dismessi;

se sia stata adeguatamente valutata l'ipotesi di favorirne la vendita in opzione d'acquisto alle aziende che vi operano, al fine di conservarne l'attività originaria;

se corrisponda a verità l'indiscrezione secondo la quale, in tale vendita, sarebbero in atto operazioni immobiliari poco chiare, senza perizia e senza tutelare le attività preesistenti frutto di un investimento pubblico;

se si proceda ad accertate, in tale operazione di dismissione, le qualità morali degli acquirenti al fine di evitare eventuali acquisizioni di immobili da parte della malavita organizzata tanto più gravi se si considera il carattere pubblico degli investimenti che hanno finanziato tali realtà.

(4-23561)

CANGEMI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con bando di concorso riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1994 - 4 serie speciale - n. 102, ha indetto un concorso, per esami, a complessivi duecentotrentacinque posti di funzionario amministrativo così ripartiti: sessantasei posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo e centosessantanove nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro;

tale concorso si è reso necessario prioritariamente al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza della direzione provinciale e regionale del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

lo stesso è stato espletato nei primi mesi del 1998 e i candidati dichiarati vincitori hanno assunto servizio in prova nel

profilo professionale di qualifica per il quale avevano concorso, nel mese di settembre dello stesso anno;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato alle organizzazioni sindacali negli incontri svolti nel mese di marzo 1999, la determinazione ad assumere con contratto *part-time* i centoquarantasei candidati risultati idonei al concorso menzionato, anche relativamente alla qualifica professionale di ispettori del lavoro;

tale ipotesi è stata, in particolare, respinta dalle rappresentanze sindacali di base (Rdb) che nella nota del 22 marzo 1999 trasmessa ai vertici politici del dicastero riteneva che « ... considerato il particolare e delicato compito che gli ispettori del lavoro svolgono, ciò sia tecnicamente impraticabile sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (si pensi ad un agente di Ps oppure ad un impiegato della Guardia di Finanza che ad una determinata ora deve interrompere il servizio perché in *part-time*), sia per quanto riguarda l'incompatibilità con altri impieghi, inoltre essendo gli ispettorati carenti di personale si ritiene che gli idonei, inquadrati nella funzione ispettiva debbano essere assunti con contratto di lavoro *full time*...»;

l'articolo 39, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria) prevede l'assunzione di 300 unità da destinare al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e il successivo comma 16 dispone, poi, che « le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 »;

l'articolo 8 dello stesso bando di concorso citato prevede che « la graduatoria dei vincitori rimane efficace, per un termine di diciotto mesi dalla data della sopra citata pubblicazione, per eventuali coperture di posti per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili » e tale condizione si è concretamente verificata in

quanto è stato indetto nel 1997 un nuovo bando di concorso per 190 posti di funzionario dell'ispettorato del lavoro;

l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che « il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare di quello delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco » e conseguentemente anche degli ispettori del lavoro che, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria (articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 520);

l'attività dell'ispettore del lavoro, in concreto, non è conciliabile con il lavoro a tempo parziale in quanto qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intendesse svolgere comporterebbe un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, inoltre, le particolari mansioni svolte non possono essere rigidamente vincolate ad orari più brevi di quelli ordinari senza recare grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;

tra i candidati dichiarati idonei vi sono, da un lato, lavoratori residenti nel Mezzogiorno d'Italia ai quali l'eventuale assunzione con contratto a tempo parziale produrrebbe di certo notevoli disagi economici tali da impedire finanche il raggiungimento e la permanenza nelle città del centro-nord sedi di prima assegnazione, dall'altro, lavoratori già dipendenti della stessa amministrazione che verrebbero a trovarsi in una situazione paradossale, in quanto pur inquadrati in una qualifica e livello superiore andrebbero a percepire uno stipendio dimezzato rispetto a quello precedente;

gli accordi tra Governo e parti in materia di emersione del « lavoro nero », di recupero dell'evasione contributiva assi-

stenziale e previdenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, possono essere concretamente rispettati solo se tra gli altri vi è un rilevante incremento degli organici relativi agli uffici di vigilanza nelle funzioni ispettive -:

se non ritengano legittima ed opportuna l'assunzione a tempo pieno dei candidati dichiarati idonei ad entrambi i concorsi espletati e menzionati in premessa.
(4-23562)

GAZZILLI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è sede di una compagnia dei carabinieri i cui uffici, allo stato, sono allocati in uno stabile di proprietà privata;

da diverso tempo sono state avviate le pratiche necessarie per pervenire alla costruzione di una funzionale caserma;

sinora, tuttavia, non sono stati raggiunti risultati certi a causa di accesi contrasti tra le forze politiche locali riguardo alla localizzazione del costruendo edificio;

sembra che tali contrasti siano stati superati da poco senza che, peraltro, la localizzazione finalmente stabilita abbia in qualche misura affrettato l'annoso iter della pratica;

intanto la cittadinanza continua a sopportare i molteplici disagi dipendenti dalla attuale allocazione della compagnia in un fabbricato scarsamente funzionale anche per la sua collocazione in zona periferica -:

quale sia lo stato della pratica concernente la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri a Santa Maria Capua Vetere;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per promuovere la sollecita realizzazione dell'opera di che trattasi.

(4-23563)

GAZZILLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'apertura dell'ufficio delle entrate della città di Caserta è stata rinviata a data da destinarsi per imprecisate ragioni;

stando a notizie di stampa, l'intollerabile ritardo dipenderebbe dal fatto che la società incaricata della informatizzazione del centro tasse del ministero delle finanze non ha ancora predisposto il programma concernente l'attivazione del servizio per l'ufficio casertano;

anche la prevista istituzione degli uffici delle entrate di Santa Maria Capua Vetere, Teano e Piedimonte Matese è in fortissimo ritardo;

per le suesposte ragioni risulta gravemente compromesso il buon andamento della amministrazione finanziaria in Terra di Lavoro —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per accelerare l'apertura degli uffici suddetti e garantire alla provincia di Caserta una maggiore efficienza della amministrazione statale anche nel delicato settore della finanza pubblica. (4-23564)

GAZZILLI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo ad una precedente interrogazione sul medesimo oggetto, il ministro *pro tempore* dei lavori pubblici individuò le ragioni che impedivano l'apertura del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere in un contenzioso, di non meglio precisata natura, tra l'amministrazione comunale e la società autostrade;

di detto contenzioso non si è mai trovata traccia e l'opera, sebbene del tutto completata, continua a rimanere inutilizzata;

intanto la città predetta ed i comuni circostanti subiscono i disagi connessi al traffico particolarmente caotico esistente sulla via Appia ossia sull'unica arteria che

li collega da un lato al capoluogo di provincia, dall'altro all'alto casertano ed al casinate;

da recenti notizie di stampa (v. *Gazzetta di Caserta* del 6 marzo 1999) si è appreso che l'amministrazione comunale ha in animo di ottenere un finanziamento di circa tre miliardi e mezzo con i fondi Cipe, onde pervenire alla apertura del casello in questione al più presto; peraltro, le generiche assicurazioni del sottosegretario al tesoro circa la erogabilità del finanziamento predetto non hanno avuto sinora alcun seguito —:

quale sia il reale stato della pratica relativa alla apertura del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere;

se realmente l'amministrazione comunale sammaritana abbia richiesto un finanziamento per l'opera *de qua*;

se detto finanziamento sia effettivamente erogabile e, in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per la erogazione stessa;

quali iniziative, comunque, il Governo intenda assumere per garantire l'uso della menzionata opera pubblica che è ormai essenziale per lo sviluppo economico e sociale della città. (4-23565)

TOSOLINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Somma Lombardo (Varese) il giorno 17 aprile 1999 si è tenuto un incontro pubblico incentrato sulle problematiche ambientali correlate a Malpensa 2000 con particolare riferimento alla Valutazione d'impatto ambientale;

all'incontro ha preso parte il Ministro dell'ambiente, onorevole Ronchi;

nel corso del dibattito si è discusso anche del trasferimento del restante 34 per cento di voli da Linate a Malpensa, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del

decreto 9 ottobre 1998 che reca la firma dell'ex Ministro dei trasporti, onorevole Burlando;

il Ministro Ronchi, sollecitato a manifestare una posizione ufficiale sull'argomento, ha dichiarato che esiste un « accordo verbale » con il Ministro dei trasporti per l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto 9 ottobre 1998;

il 9 dicembre 1998 il Ministro Ronchi in Commissione ambiente alla Camera dei deputati confermava che il trasferimento del restante 34 per cento dei voli da Linate a Malpensa non sarebbe avvenuto con il completamento delle infrastrutture di collegamento ferroviario e stradale, ma sulla base dei valori e dei dati che la nuova Valutazione d'impatto ambientale avrebbe stabilito -:

se non ritengano, in presenza di una irrisolta situazione di disagio ambientale e sanitario provocata da Malpensa 2000, di adottare iniziative per dare forma legislativa all'accordo verbale di cui in premessa, attraverso l'emanazione di uno specifico decreto che vada ad emendare i requisiti contenuti nell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1998. (4-23566)

ARMAROLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

l'orario attuale dell'ETR 9303 per Roma (via Firenze sulla Direttissima) prevede la partenza da Savona alle ore 5.50, da Genova P.P. alle ore 6.25 e l'arrivo a Roma alle ore 10.45;

il nuovo orario estivo del predetto Pendolino (via Grosseto sulla Tirrenica) prevede la partenza da Savona alle ore 5.45, da Genova P.P. alle ore 6.23 e l'arrivo a Roma alle ore 11.25;

lo stesso Pendolino partirà da Roma alle ore 18.00 anziché alle 18.45, con il bel risultato che si arriva dopo e si parte prima;

per i viaggiatori i disagi aumenteranno perché per raggiungere Roma occorreranno 40 minuti in più, salterà l'unico collegamento con Firenze e sarà cancellato l'IC da Genova per Roma delle 6,45, con la conseguenza che coloro i quali intendono raggiungere Roma in mattinata saranno costretti a utilizzare l'Eurostar e a pagare quindi 10.500 lire in più, cioè il supplemento. Per di più, è mantenuto in funzione l'obsoleto materiale ETR 450, che non ha il servizio bar-ristorante -:

se non ritenga doveroso, al fine di non rendere più difficile la vita a chi viaggia in treno, intervenire perché siano mantenuti gli attuali servizi e orari dell'Eurostar e dell'Intercity per Roma e perché il materiale ETR 450 sia sostituito con quello più moderno dell'ETR 460. (4-23567)

DE LUCA, CONTE, RADICE, GIOVINE, D'IPPOLITO, BURANI PROCACCINI, NAPOLI, ARMOSINO, APREA, FRATTA PAsINI, MATRANGA e BERGAMO. - *Ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

dalle notizie giunte dalla stampa, è emerso il dramma delle donne del Kosovo, vittime di stupri ad opera delle milizie serbe;

non si hanno dati precisi sulla dimensione del fenomeno, né si ha una rappresentazione degli atteggiamenti sociali, psicologici ed etici che tale terribile esperienza fa ricadere sulla popolazione femminile kosovara -:

quali valutazioni esprimano i Ministri interrogati in merito a quanto esposto in premessa;

quali misure abbiano adottato o intendano adottare affinché venga effettuata la ricognizione del fenomeno della violenza, e venga accertato quali siano le loro condizioni e necessità, quale sia il loro numero, se in assenza di informazione a riguardo si provveda ad allestire unità di assistenza sociale che sensibilizzi, informi

e intervenga con conseguente necessità di allestire delle unità attrezzate con personale medico e paramedico a tal fine;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere, anche in ambito europeo, per consentire alle donne del Kosovo di attenuare l'atroce ricordo di un'esperienza terribile e degradante. (4-23568)

CARLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e La Spezia basano gran parte della loro economia, come il settore turistico, commerciale eccetera, basata sulla funzionalità dei trasporti e sulla mobilità delle persone che fanno uso di mezzi veloci come il treno e l'aereo;

sempre più, nel mondo, vi sarà mobilità delle persone per ragioni di lavoro e interessi culturali e l'economia delle suddette province è molto legata agli scambi internazionali;

per l'anno 2000 si terrà in Italia il Giubileo, grande evento religioso per il quale si prevede uno spostamento di 30 milioni di cittadini che, oltre Roma, visiteranno altri luoghi sacri;

città come Pisa, ma anche altre località minori o percorsi di particolare significato come la « via Francigena », saranno meta di molti visitatori;

da organi di stampa si apprende che le Ferrovie dello Stato si appresterebbero per la stazione di Viareggio, fin dal prossimo 30 maggio 1999 a cancellare fermate di treni passeggeri, nonché a sopprimere vere e proprie corse di treni veloci come il cosiddetto pendolino da Roma e per Roma ed altri Intercity;

nell'aeroporto di Pisa da qualche mese c'è stata la sostituzione di aeromobili più piccoli con aeromobili decisamente meno capienti. Sul volo Alitalia del mattino delle 7.00 tratta Pisa-Roma, i posti disponibili per i passeggeri sull'aeromobile si

sono ridotti drasticamente da 163 a 44. Ciò ha comportato notevoli disagi ed insoddisfazioni agli utenti del servizio e numerose proteste -:

se non ritenga urgente intervenire:

a) nei confronti delle ferrovie dello Stato perché non vengano cancellate corse e fermate dei treni attualmente in vigore per Viareggio e perché all'interno della stazione di Viareggio possa restare l'ufficio informazioni per il turista per il quale provvede la locale azienda di promozione turistica;

b) nei confronti dell'Alitalia perché per la tratta Roma-Pisa e viceversa siano utilizzati aerei adeguatamente capienti, cioè per circa 160 passeggeri, ed in modo particolare per il volo del mattino delle ore 7.00. (4-23569)

BERSELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

con precedente interrogazione 4-23490 del 14 aprile 1999 si segnalava la necessità di prevenire i gravi ingorghi autostradali, oggi troppo frequenti nel nostro Paese -:

se non si ritenga che passando dall'attuale sistema a pedaggi a un sistema ad abbonamenti simile, anche negli importi, a quelli vigenti in Austria e in Svizzera - sistema che consentirebbe di abolire i caselli, riducendo così anche i costi di esazione, e perciò di aprire quante entrate e uscite si volesse sulle autostrade - si otterrebbe, oltre agli altri vantaggi, il sacrosanto fine sociale di collegare direttamente ad esse anche i più piccoli comuni attraversati o adiacenti; comuni i cui abitanti oggi invece, pur avendo subito e subendo danni e disagi (espropri di terreni, cantieri aperti per mesi, rumore, polvere, eccetera) derivanti da dette essenziali infrastrutture pubbliche, non possono fruirne se non perdendo tempo e danaro nel percorrere i tragitti, spesso assai lunghi, che li separano dal più vicino casello. (4-23570)

GUERRA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi numerosi quotidiani ed i telegiornali hanno dato notizia della drammatica situazione di Alessandro Ovidi, un ragazzo di 28 anni, residente ad Osnago, in provincia di Lecco, in coma da cinque mesi a causa di un incidente stradale;

Alessandro Ovidi è stato ricoverato fino ai giorni scorsi al Niguarda di Milano, istituto che si è però detto non più in grado di garantire la degenza prolungata al giovane;

è così iniziato per i genitori un vero e proprio pellegrinaggio in numerosi centri specializzati, nessuno dei quali però è disposto ad accogliere il figlio;

la motivazione sarebbe spesso stata che « il caso richiede una lunga degenza che non è possibile garantire » e, stando alla denuncia del padre, sembra che il problema principale fosse legato alla limitata disponibilità di posti letto;

il padre ha così rivolto un drammatico appello attraverso i media, a seguito del quale Alessandro Ovidi ha trovato ricovero presso l'Istituto di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, ad 80 chilometri da casa;

permangono gravi difficoltà per la distanza e gravi preoccupazioni nel caso l'esigenza di trovare un'altra sistemazione si dovesse riproporre. Risulta in particolare grave che non si sia trovata una sistemazione in uno dei numerosi centri nella zona compresa tra Lecco e Bergamo —:

se risultino le motivazioni per le quali le varie strutture sanitarie interpellate hanno negato il ricovero di Alessandro Ovidi e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere perché sia garantita al giovane l'assistenza della quale necessita in una struttura sanitaria più vicina alla residenza della famiglia Ovidi e comunque per tutto il tempo che sarà necessario. (4-23571)

FRAGALÀ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il senatore Massimo Dolazza, nella seduta del 9 dicembre 1997, ha presentato al Ministro di grazia e giustizia l'interrogazione a risposta scritta 4-08814 denunciando che « in sintesi, il ministero della difesa ha pagato per lo sviluppo e la produzione degli aeromobili AMX prezzi del tutto sproporzionati alle caratteristiche ed alle prestazioni dei velivoli stessi, rivelatisi poi inaffidabili per ripetuti problemi al sistema motopropulsivo e quindi inutilizzabili per cedimenti strutturali gravi, derivanti da errato calcolo progettuale e/o da negligente fabbricazione »;

dall'interrogazione emergeva un preciso nesso tra i difetti strutturali dei velivoli e la caduta degli stessi che, in più di una occasione, hanno comportato la tragica morte del pilota;

la detta interrogazione veniva inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

il procuratore capo dottor Salvatore Vecchione, singolarmente, riteneva che nei fatti esposti nell'interrogazione non fosse ipotizzabile nessun reato e perciò disponeva che il contenuto dell'interrogazione medesima venisse iscritta nel registro dei fatti non costituenti reato;

il relativo fascicolo veniva casualmente, perché per effetto di assegnazione automatica a mezzo computer, assegnato al sostituto procuratore della Repubblica dottor Giuseppe Pititto;

quest'ultimo ha invece ravvisato nei fatti gravi ipotesi di reato e ha, in conseguenza, proceduto all'iscrizione degli autori ancora da identificare nel relativo registro;

il senatore Dolazza ha fornito al pubblico ministero Pititto ulteriore documentazione da cui si ricavava altresì che anche tre prototipi dell'elicottero EH-101 acqui-

stato dal ministero della difesa per la Marina militare sono andati distrutti per incidenti di volo;

sulla base di questi gravissimi presupposti, il pubblico ministero Pititto, onde accertare a sorpresa e senza possibilità di inquinamenti le cause di tali gravissimi eventi ed identificare i responsabili, ha ordinato l'immediato sequestro probatorio di un aereo AMX e di un elicottero EH-101, oltre che di documentazione varia, affidando il relativo decreto per l'esecuzione alla guardia di finanza;

la guardia di finanza, invece di procedere alla esecuzione dovuta, ha informato dell'iniziativa del pubblico ministero Pititto il procuratore capo della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione;

quest'ultimo avrebbe stranamente preteso che la guardia di finanza gli consegnasse il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero Pititto, impedendone così la stessa esecuzione;

il procuratore capo avrebbe giustificato il proprio strabiliante comportamento con il pretesto di non essere stato preventivamente informato secondo quanto prescriverebbe una sua circolare;

in realtà nessuna circolare faceva carico al dottor Pititto di informare preventivamente il procuratore capo dell'emissione del decreto;

l'irrituale iniziativa del dottor Vecchione è in netto ed evidente contrasto con la legge, che non consente al procuratore capo di porre nel nulla, facendoselo consegnare dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ne dispone ai fini dell'esecuzione, un provvedimento di sequestro regolarmente emesso da un sostituto nell'ambito di un procedimento assegnatogli;

ove non si volesse ascrivere il gravissimo comportamento del dottor Vecchione alla di lui colpevole ignoranza delle sue stesse circolari e delle leggi vigenti, il comportamento dello stesso potrebbe essere interpretato come rivolto a coprire illeciti e rilevanti interessi economici, anche alla

luce del fatto che sin dall'inizio egli aveva manifestato l'intenzione di non ravvisare alcun reato;

al contrario, il provvedimento di sequestro del pubblico ministero romano, in quanto rivolto ad accertare l'esistenza di difetti strutturali dei velivoli che hanno provocato la tragica fine di giovani piloti, oltre che legittimo, doveroso e dovuto;

quale che ne sia la ragione e senza considerare l'ennesima pervicace opera di delegittimazione del pubblico ministero Pititto, il comportamento del procuratore capo di Roma potrebbe costituire un evidente e gravissimo abuso di ufficio da cui è derivata l'omissione di un atto di ufficio da parte della guardia di finanza che ha impedito l'esecuzione di un provvedimento che legittimamente le era già stato materialmente consegnato dal dottor Pititto proprio perché venisse eseguito -:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in ordine ai fatti esposti e quali provvedimenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare e in particolare, se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dovere disporre accertamenti ispettivi, in considerazione del fatto che tali episodi offendano gravemente la legalità e che la credibilità della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma potrebbe essere da questi fatti gravemente compromessa. (4-23572)

VINCENZO BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 14 aprile 1999 il solaio del secondo piano del « Palazzo Rappini », uno stabile risalente al XIII secolo di proprietà del comune di Sezze, è crollato, determinando il ferimento di due persone e sfiorando conseguenze ancor più gravi in considerazione della posizione del palazzo in questione;

l'edificio, da quasi quattro anni era oggetto di opere di ristrutturazione che avrebbero dovuto trasformarlo in uno stabile per civili abitazioni del comune; il progetto, che prevedeva la realizzazione di una quindicina di alloggi, fu bloccato dopo appena tre mesi dall'avvio dei lavori dalla Soprintendenza alle belle arti e sbloccato dalla stessa solo un anno fa;

dai primi sopralluoghi sembrerebbe che l'ipotesi più verosimile sia quella che attribuisce alle infiltrazioni di acqua nel secondo piano la causa principale del cedimento strutturale del solaio, causa del crollo -:

quali siano stati i motivi che hanno portato la Soprintendenza in un primo momento a fermare i lavori, salvo poi consentirne la ripresa con lo stesso progetto dopo alcuni anni ed in concomitanza con le elezioni amministrative;

quali iniziative si intendano mettere in atto per verificare se siano riscontrabili precise responsabilità nel mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza dei cantieri o eventuali inadempienze nella cura della struttura, inadempienze che avrebbero potuto generare le pericolose infiltrazioni, soprattutto alla luce del fatto che durante tutto il periodo di fermo dei lavori il tetto ed altre parti dell'edificio sarebbero rimaste scoperte. (4-23573)

GALATI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo recentemente stipulato tra la società « Sviluppo Italia » e la compagnia aerea « Alitalia » alla presenza del Ministro dei trasporti e della navigazione per la realizzazione di un *Call Center* da localizzare nel Mezzogiorno può consentire una importante occasione di sviluppo economico ed occupazionale;

la città di Lamezia Terme, nella regione Calabria, in ragione della sua centralità e della presenza di un'immensa area (*ex Sir* e oltre) rispetto alla quale non è più possibile rimandare scelte che devono es-

sere definitive ed economicamente produttive, presenta tutte le caratteristiche per candidarsi a sede del *Call Center*;

il Centro servizi avanzati regionali e di ricerca, formazione, sviluppo agroalimentare della regione Calabria ha già manifestato all'Alitalia la disponibilità a mettere a disposizione tutti gli spazi necessari per la realizzazione del *Call Center* ed, inoltre, il nucleo industriale di Lamezia Terme ha dichiarato di poter dare in concessione, ad un prezzo simbolico, le aree necessarie per le attività complementari;

lo stabile, di proprietà regionale, che il Centro servizi intende offrire, anche in comodato gratuito, ha una superficie di 40 mila metri quadri ed è situato in una zona centrale rispetto alla Calabria e al Mezzogiorno, a soli 5 chilometri dall'aeroporto intercontinentale di Lamezia Terme e a 4 chilometri dallo svincolo autostradale e si trova in posizione centrale rispetto alle università di Catanzaro e di Cosenza;

dai dati disponibili risulterebbe quanto mai opportuna la localizzazione del *Call Center* a Lamezia Terme per l'idoneità della zona, considerata la funzione che esso è chiamato a svolgere, per la disponibilità di spazi e strutture idonee ad ospitare il centro, e, infine, perché tale scelta consente di risolvere una serie di problemi del territorio per il quale l'avvio del *Call Center* potrebbe costituire una straordinaria opportunità di rilancio economico-occupazionale -:

quali atti e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere per far sì che la scelta dell'area dove realizzare il *Call Center* cada sulla città di Lamezia Terme. (4-23574)

CANGEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disservizio postale registratosi a cavallo dei mesi di febbraio e marzo 1999, a Barcellona Pozzo di Gotto (provincia di Messina), a causa della mancata consegna della posta in vaste zone della città, che conta ben

40.000 abitanti. La causa contingente è stata la malattia di otto postini, che non sono stati sostituiti, con la conseguenza che le zone di loro spettanza sono state coperte dai colleghi delle altre zone della città, limitatamente alla posta a firma. Tutta la rimanente posta (lettere ordinarie, stampe, riviste in abbonamento postale, eccetera) non è stata consegnata per circa un mese con la possibilità che risulti configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio;

se sia a conoscenza del fatto che nello stesso periodo il servizio agli sportelli, presso l'Ufficio postale centrale di Barcellona Pozzo di Gotto, sito in via Roma, è stato svolto ad orario ridotto, per motivi non precisati, con grave disagio per i cittadini;

se sia a conoscenza del fatto che, nello stesso periodo, alcuni impiegati, trasferiti da Messina o da altri centri a Barcellona Pozzo di Gotto, si sono messi in licenza per malattia o altra causa, per cui il trasferimento di fatto non è divenuto operativo;

se non ritenga di dover effettuare una complessiva e attenta seria verifica rispetto ai gravissimi problemi che ormai cronicamente travagliano il servizio postale a Barcellona Pozzo di Gotto, problemi che riguardano — nel quadro di una mancata programmazione — molteplici aspetti dalla non trasparente gestione del personale al rispetto di diritti dei lavoratori (ferie, carichi di lavoro, eccetera), dal degrado delle sedi all'obsolescenza delle strumentazioni, alla mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;

quali urgenti iniziative voglia assumere per far accertare eventuali responsabilità in ordine alla grave situazione delle Poste nella città di Barcellona Pozzo di Gotto e per offrire finalmente ai cittadini un servizio adeguato. (4-23575)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

all'articolo 18, è prevista la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls); persona eletta, nelle aziende sino a 15 dipendenti, direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il Rls è invece eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali;

il Ministro, interrogato con circolare nr. 4822/151/97/4F3 dell'Ufficio del segretario e Direttore nazionale degli armamenti — I reparto — V Ufficio, datata 13 maggio 1997, ha inteso enunciare quanto segue:

per il personale « civile » dipendente da codesto ministero, il Rls sarà nominato con l'accordo delle organizzazioni sindacali;

per il personale « militare », atteso che gli organismi della rappresentanza militare non possono essere assimilati ad un'organizzazione sindacale, il rappresentante per la sicurezza dovrà essere designato dal comandante dell'Ente interessato, in altre parole dal dirigente periferico, che potrà recepire proposta « non vincolante » da parte dei delegati della r.m. Dunque spetta al dirigente periferico procedere alla nomina del rappresentante per la sicurezza, in nome e per conto dei lavoratori in uniforme —:

se alla luce di quanto esposto, non ritenga che tale interpretazione sia in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, sembrerebbe faccia una netta distinzione fra cittadini civili e militari. Per i militari è attribuito al datore di lavoro di scegliersi il Rls; e pertanto, tale circostanza, sembrerebbe fonte di snaturalizzazione della legge stessa, privando i militari scegliersi e nominare il loro rappresentante, tramite l'organismo qualificato a farlo, e in altre parole quello della rappresentanza militare, che è sicuramente espressione democratica dei lavoratori in uniforme. Stante a tale interpretazione, il datore di lavoro (o comandante di corpo) sceglierebbe il rappresentante dei lavoratori senza alcun vincolo, se non quello di esaminare la proposta dell'organismo della rappresentanza di base;

quali provvedimenti urgenti ed improrogabili voglia adottare per eliminare quest'evidente disparità di trattamento tra il personale civile e quello militare, atteso che secondo la direttiva comunitaria, propeedeutica all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, aveva prefigurato una rappresentanza specifica, alla quale attribuire poteri e garanzie, a tutela di tutti i lavoratori;

per quali motivi, a quasi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, comandi territoriali periferici dell'Arma dei Carabinieri non abbiano ancora provveduto a redigere un piano di: Informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti riguardante i rischi per la salute e la sicurezza, nonché tutte le misure e le attività di protezione e un piano di Formazione, con corsi specifici, dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei delegati o preposti (individuati, quasi sempre, nei comandanti di stazione Carabinieri);

se alla luce della suddetta circolare, le rappresentanze militari, ed in particolare il Cocer Carabinieri, in sede di previsione contrattuale o di concertazione potrà agire su di un terreno d'impegno comune tra le parti per la gestione alla formazione alla sicurezza, che è aspetto di sicuro rilievo, oppure essa (detta formazione) sarà demandata ad una progettazione e ad una gestione unilaterale al datore di lavoro.
(4-23576)

CANGEMI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nella bozza di ordinanza relativa alla sessione riservata esami reperibile nel sito Internet del quotidiano *Il Sole 24 Ore*, all'articolo 4, comma 5, si evidenzia come, alla luce del fatto che la partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dal servizio, « le istanze del personale in servizio con contratto a tempo determinato nelle scuole statali devono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato sia iscritto nelle graduatorie degli aspiranti all'assunzione con rapporto a tempo indeterminato »;

viceversa (al comma 7 dello stesso articolo) si prevede che, ove tale personale non presti servizio al momento della presentazione della domanda, può inviare la domanda di ammissione al provveditore agli studi della provincia di residenza;

appare evidente che la ragione ispiratrice del disposto in esame è quella di consentire al personale in servizio lo svolgimento del corso nello stesso luogo ove svolge la propria attività e, parimenti, garantire la continuità didattica;

pur non di meno corre l'obbligo di rilevare che, alla luce delle notizie di stampa che fissano l'inizio dei corsi abilitanti non prima del mese di settembre 1999 l'applicazione di tale norma sarebbe foriera di gravi disagi per il personale scolastico interessato, ed infatti:

i contratti a tempo determinato hanno una durata massima compresa entro l'anno scolastico in corso e, pertanto, verranno a scadere entro i mesi di giugno-luglio prossimi;

proprio per la natura di tali contratti (spesso adottati per fare fronte alla temporanea assenza dei titolari delle cattedre) il personale incaricato a tempo determinato non ha alcuna certezza e/o garanzia circa il conferimento di nuovo incarico una volta venuto a scadere il contratto e, men che meno, acquisisce diritto a nuovo incarico per il successivo anno scolastico;

è evidente pertanto che quanti si trovano in servizio con contratto a tempo determinato alla data della presentazione della domanda presumibilmente non lo saranno all'inizio del corso abilitante;

alla luce di quanto sopra appare chiaro che ove fosse mantenuta la disposizione in esame, coloro i quali si trovano in servizio all'atto della presentazione della domanda saranno costretti a proporre tale istanza al provveditore agli studi del luogo di lavoro e all'inizio del corso, che avverrà con il nuovo anno scolastico, dovranno trasferirsi dal loro comune di residenza al

luogo dove si svolge il corso, con notevole dispendio economico e senza sicurezza di una nuova assunzione;

ma v'è di più, infatti, qualora si verificasse taluna delle ipotesi contemplate dall'articolo 3 della presente bozza di ordinanza (corsi interprovinciali o interregionali) l'aspirante all'abilitazione, ove fosse reincaricato per il nuovo anno scolastico, si troverebbe nella condizione di prestare il proprio servizio nella provincia in cui è iscritto e frequentare il corso in altra provincia o regione;

in ultimo, non certo per importanza, va sottolineato come gran parte degli aspiranti ai corsi abilitanti sia costituita da giovani meridionali che non si sono mai trasferiti, causa la precarietà del loro lavoro, nel luogo dove stanno svolgendo l'attività di insegnamento fidando di potere svolgere il corso abilitante nel luogo della loro residenza. Tali lavoratori, che con la loro opera, e a costo di notevoli sacrifici, hanno contribuito al funzionamento della scuola pubblica, si vedono oggi beffati da una normativa discriminante che frappone nuovi e incomprensibili ostacoli all'esercizio del loro diritto di frequentare la sessione riservata di esami di abilitazione alle stesse condizioni dei colleghi che non prestano attività al momento della presentazione della domanda -:

se non ritenga necessario prevedere chiaramente nell'ordinanza la facoltà di scelta, per la presentazione della domanda e per la frequenza del corso, tra la sede in cui si presta servizio e quella di residenza;

se non ritenga necessario chiarire se l'abilitazione conseguita con la sessione riservata possa essere fatta valere in più province. (4-23577)

ASCIERTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in data 21 febbraio 1999 alla stazione Carabinieri di Loiano, (Bologna) si presentava il signor Zana Fabio che sporgeva formale denuncia-querela nei confronti del

dottor Gasabelli Adriano, residente a Loiano, titolare dell'agenzia immobiliare « La Montanara »;

in detta denuncia il Zana, proprietario di un appartamento in Loiano, via Roma, rappresentava che il dottor Gasabelli, per conto della propria agenzia aveva arbitrariamente consegnato le chiavi dell'appartamento in argomento all'Istituto servizi immigrazione di Bologna, il quale nella persona di Mariafrancesca Steiner, dopo notevoli pressioni della stessa, aveva a sua volta consegnato le chiavi dell'appartamento a più cittadini extracomunitari;

quanto descritto avveniva a completa insaputa del proprietario dell'immobile il quale non aveva dato alcun mandato all'agenzia « La Montanara » di concludere contratti per suo conto, bensì interessando l'agenzia medesima al solo fine di « sondare » eventuali ipotetici conduttori;

alla querela raccolta dal comandante della stazione Carabinieri di Loiano, maresciallo ordinario Fiorani Marco, il Zana allegava una « bozza di contratto di locazione », consegnatagli dal dottor Gasabelli con la pretesa di fargliela formalmente approvare, già sottoscritta dalla dottoressa Mariafrancesca Steiner in qualità di responsabile dell'Isi di Bologna, datata 17 febbraio 1999 e mancante ovviamente della firma del locatore il quale, una volta verificato personalmente che il domicilio dell'appartamento (nel quale tra l'altro il Zana continuava a possedere diversi arredi) era stato violato da ignoti, manifestava apertamente al dottor Gasabelli la propria contrarietà a quanto verificatosi;

il maresciallo Marco Fiorani, su richiesta del proprietario (come si può evincere dal verbale) procedeva ad effettuare un sopralluogo nel domicilio violato, constatando la presenza di alcuni mobili del proprietario nonché la presenza di oggetti di sconosciuta provenienza che confermano quanto esposto dal denunciante;

in data 23 febbraio 1999 lo Zana Fabio si presentava nuovamente presso gli

uffici della stazione Carabinieri di Loiano sporgendo una seconda denuncia nella quale rappresentava che dopo essersi recato presso il proprio immobile al quale alla luce degli eventi passati, aveva provveduto a sostituire la serratura della porta d'ingresso, aveva riscontrato lo scasso della serratura e della porta medesima;

anche in questo caso il Zana chiedeva, verbalizzandolo, un immediato intervento delle Forze dell'ordine che veniva esperito dal maresciallo Fiorani, unitamente ad un carabiniere dipendente, i quali accertavano lo scasso della porta, nonché la presenza di una coppia di extracomunitari che venivano identificati e, su richiesta del proprietario, invitati ad uscire;

il maresciallo inviava le rispettive comunicazioni di notizie di reato (una nei confronti di Gasabelli Adriano, quale responsabile dell'agenzia immobiliare e l'altra nei confronti della coppia di cittadini extracomunitari che occupavano l'appartamento, senza averne alcun titolo) alla competente Procura della Repubblica (Bologna);

in data 24 marzo 1999 il maresciallo Fiorani si vedeva notificare il provvedimento della misura cautelare con il quale si obbligava lo stesso a non dimorare in Loiano e nei comuni limitrofi nonché la sospensione dalle funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria e l'informazione di garanzia per i reati di «concussione, falso ideologico e calunnia» relativamente ai fatti di cui sopra (procedimento penale n. 3117/98 Rgnr e n. 369/99 Rggip Rege);

i reati ipotizzati sono stati emessi per le seguenti motivazioni:

a) concussione: poiché liberando l'appartamento (occupato illegittimamente dagli extracomunitari senza alcun accordo verbale o contratto con il signor Zana o altri che per il Zana potevano prendere decisioni in merito), il maresciallo Fiorani avrebbe procurato un indebito vantaggio al proprietario signor Zana;

b) calunnia: poiché il maresciallo Fiorani nell'atto (obbligatorio) di inoltrare

denunce alla Procura di Bologna avrebbe ingiustamente accusato gli extracomunitari (che occupavano illegittimamente l'appartamento senza alcun accordo verbale o contratto con il signor Zana o altri che per il Zana potevano prendere decisioni in merito) di violazione di domicilio con scasso, mentre in realtà il sottufficiale si era limitato a riferire il contenuto della denuncia querela a seguito di un intervento effettuato;

c) falso ideologico: poiché il maresciallo avrebbe telefonicamente appreso, e non verbalizzato, da un (presunto) collaboratore dell'Isi che la presenza delle famiglie extracomunitarie in quell'appartamento avveniva in forza di un contratto (e perché mai il maresciallo Fiorani avrebbe dovuto riferire una circostanza, non solo assolutamente falsa in quanto nessun contratto è stato mai stipulato, bensì appresa attraverso un telefono cellulare passatogli al momento dagli extracomunitari che con esso avevano formato direttamente un ignoto numero telefonico, da persona sedicente e sconosciuta di generalità non accertabili mediante telefonino e che invitata a presentarsi, con il relativo asserito contratto, presso gli uffici della stazione di Loiano, non lo ha mai fatto, forse in considerazione del fatto che non poteva presentare un contratto di locazione che non esisteva);

i notificanti provvedevano anche ad effettuare una perquisizione personale nonché domiciliare al maresciallo Fiorani per la ricerca di documenti o note attinenti a presunti rapporti tra il Zana ed il sottufficiale stesso che non portava al rinvenimento di alcun documento d'interesse;

il maresciallo Fiorani doveva quindi abbandonare il luogo (di residenza e di lavoro) immediatamente, nonostante avesse fatto presente che la moglie, in stato di gravidanza, non doveva, su consiglio del ginecologo alzarsi dal letto, in quanto già due volte aveva subito delle interruzioni non volontarie della gravidanza (ed anche quest'ultima gravidanza era a rischio);

i notificanti dopo aver conferito con il pubblico ministero che aveva richiesto il

provvedimento, non accoglievano l'istanza del sottufficiale che doveva quindi provvedere allo spostamento della moglie in un albergo di Bologna poiché nel luogo di residenza sia il maresciallo sia la consorte non avevano alcun familiare, ed in considerazione del fatto che la donna aveva bisogno di tranquillità e di costante assistenza;

in data 3 aprile 1999 la moglie del maresciallo Fiorani veniva ricoverata d'urgenza presso il pronto soccorso del nosocomio S. Orsola di Bologna, dove gli veniva accertata l'interruzione non volontaria della gravidanza, presumibilmente provocata dal notevole stress accumulato a causa dei suddetti eventi;

il provvedimento di divieto di dimorare ovvero accedere nel territorio di Loiano e dei comuni ad esso confinanti senza l'autorizzazione del giudice nonché quello interdittivo della sospensione dalle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nei confronti del sottufficiale ed emesso ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale appare ingiustificato, non esistendo nel modo più assoluto a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza che l'articolo 273 del codice di procedura penale richiede;

il provvedimento adottato nei confronti del Maresciallo Fiorani deve ad avviso dell'interrogante ritenersi assurdo anche in considerazione della circostanza che il militare ha operato a seguito delle denunce di un cittadino e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché della circostanza che se il sottufficiale non avesse raccolto la denuncia e provveduto allo sgombero degli illegittimi occupanti dell'appartamento di proprietà del denunciante, sarebbe incorso nel reato di omissione di atti d'ufficio;

non pare possa ritenersi razionale un provvedimento che di fatto impedisce al comandante di una stazione Carabinieri, che tra l'altro riscuote notevoli consensi, approvazioni e benevolenza da parte di una cittadinanza che ha anche organizzato una raccolta di firme in suo favore (400

firme tra i 1300 cittadini con diritto al voto in Loiano) di raggiungere la propria abitazione nonché luogo di lavoro -:

se non ritenga che a causa di detto provvedimento i colleghi del maresciallo Fiorani si troveranno in condizione di incertezza e confusione sulle azioni da intraprendere in futuro di fronte ad una denuncia di un reato analogo a quello denunciato dal Zana (violazione di domicilio con scasso), essendo venuti a conoscenza dei fatti;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di ripristinare quel senso di fiducia nelle istituzioni e nello Stato, tra gli onesti cittadini che vedono continuamente nelle strade delle loro città, scippatori, spacciatori e delinquenti che non scontano le pene per dei reati che hanno commesso, e poi assistono a provvedimenti incomprensibili ed oltremodo severi nei confronti di un maresciallo dei Carabinieri che lavora per la legalità e la tutela dei diritti dei cittadini, casomai per accorciare i tempi di una lenta burocrazia e di una statica giustizia, nel rispetto della legge;

se non ritenga promuovere accertamenti ispettivi volti a verificare se vi siano profili di responsabilità disciplinare del pubblico ministero dottor Gustapane Antonio e del giudice per le indagini preliminari Pescatore Orazio, per quanto avvenuto alla moglie del maresciallo Fiorani, signora Cristiana Mori della quale era stato fortemente rappresentato (vedasi verbale di perquisizione) il particolare stato di salute, nonché per i danni morali ed economici che il nucleo familiare continua a subire (anche in ragione della circostanza che il Fiorani è stato di fatto privato dell'alloggio di servizio). (4-23578)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Saonara n. 2-01316, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti